

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Numero 16 del 12-03-2010

Oggetto: *PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DI MODIFICA DELLO STATUTO CONSORTILE*

L'anno **duemiladieci** il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **17.00**, nella Sede del Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi.

Risultano:

WALTER RASCHETTI	PRESIDENTE	P
CIOCCARELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
CODEGA DORIANO	CONSIGLIERE	P
CONTINI NATALE	CONSIGLIERE	P
DELL'OCA MATTEO	CONSIGLIERE	A
DEL NERO ALBERTINO	CONSIGLIERE	P
GROSINA MICHELA	CONSIGLIERE	P
PIRONDINI ANDREA	CONSIGLIERE	P
SPEZIALE GIULIO	CONSIGLIERE	P

PRESENTI...: **8**

ASSENTI.....: **1**

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente del Consorzio.

Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: *PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DI MODIFICA DELLO STATUTO CONSORTILE*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO :

- con deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1999, n. 6/42057 è stato approvato lo Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, in adeguamento alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali);
- con deliberazione dell'Assemblea consortile del 20 maggio 2005, n. 7 è stata approvata la bozza dello statuto consortile modificato secondo quanto proposto dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 1° aprile 2005, n. 18;

PRESO ATTO che gli enti consorziati hanno concordemente approvato la modifica dello statuto consortile come approvato dalla sopraccitata deliberazione 7/2005 con gli atti sotto indicati:

- deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Sondrio del 22 luglio 2005 n. 38 avente ad oggetto "Approvazione modifiche allo statuto del Consorzio di gestione del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi;
- deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Morbegno del 30 giugno 2005, n. 11 avente ad oggetto "Approvazione proposta di modifica dello statuto del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi;
- deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Sondrio del 20 dicembre 2005 n. 37 avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi";
- deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Tirano del 17 ottobre 2005 n. 22 avente ad oggetto "Approvazione statuto consortile del Parco delle Orobie Valtellinesi;

RILEVATO che con nota del 24 febbraio 2006, prot. n. 7088, la Regione Lombardia ha comunicato di aver rilevato alcune criticità legate all'applicazione delle disposizioni legislative introdotte dalla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione del programma regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) e che, in attesa di risolvere tali criticità, ha bloccato l'iter di approvazione dei nuovi statuti dei parchi, tra i quali quello del Parco delle Orobie Valtellinesi approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile 7/2005;

PRESO ATTO che lo statuto approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione 7/2005, contiene gli adeguamenti previsti dalla legge regionale 6/2005, ad eccezione della durata del collegio dei revisori dei conti che è stato mantenuto di tre anni in coerenza con il Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea consortile del 25 giugno 2007, n. 7 con la quale, anche a seguito di chiarimenti richiesti al Ministero del Tesoro, si è preso atto che il mandato dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dei parchi regionali lombardi è quinquennale;

VISTA la legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010) che all'art. 34 prevede che "*le successive modificazioni e revisioni dello statuto sono adottate dall'assemblea consortile, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea*", per le modifiche non sostanziali, mentre per le

modificazioni a elementi essenziali dello statuto, occorre la preventiva adozione da parte dell'organo assembleare di tutti gli enti consorziati;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 7/2010, di proporre all'Assemblea consortile l'approvazione del testo dello statuto adottato da parte degli organi assembleari di tutti gli enti consorziati, con le deliberazioni citate in precedenza;

RITENUTO, altresì di proporre all'Assemblea consortile, che dovrà approvarle con la maggioranza dei due terzi dei componenti, le seguenti revisioni non sostanziali, necessarie per adeguare lo statuto alla legge regionale:

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominati dall'assemblea del consorzio su designazione, rispettivamente, due dell'assemblea stessa ed uno della giunta regionale.

2. Essi durano in carica cinque anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del consorzio.

3. Il Collegio dei revisori collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 spetta un compenso come determinato dalla legge.

Art. 29 - Modifiche dello statuto

1. Le modificazioni e revisioni del presente statuto sono adottate dall'assemblea consortile, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea.

2. Le modifiche relative a elementi essenziali dello statuto, sono approvate dall'assemblea consortile, previa adozione da parte dell'organo assembleare di tutti gli enti consorziati.

3. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, a cura dell'ente gestore, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

di proporre all'Assemblea consortile l'approvazione dello Statuto, composto di 30 articoli, che è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che ripropone lo statuto concordemente adottato da tutti gli enti consorziati, con la revisione, non sostanziale, per l'adeguamento dello statuto medesimo alla legge regionale.

STATUTO DEL CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

INDICE:

Titolo I

GENERALITÀ

- Art. 1 – Costituzione e denominazione
- Art. 2 – Finalità e funzioni del consorzio
- Art. 3 – Enti consorziati
- Art. 4 – Sede
- Art. 5 – Durata

Titolo II

ORDINAMENTO

- Art. 6 – Organi del consorzio
- Art. 7 – Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione
- Art. 8 – Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 9 – Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 10 – Composizione e durata del Consiglio di amministrazione
- Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
- Art. 12 – Funzionamento del Consiglio di amministrazione
- Art. 13 – Presidente
- Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti
- Art. 15 – Direttore
- Art. 16 – Comitato tecnico-scientifico
- Art. 17 – Commissioni di studio

Titolo III

AMMINISTRAZIONE

- Art. 18 – Uffici e personale
- Art. 19 – Segretario
- Art. 20 – Decentramento e coordinamento con gli uffici degli enti consorziati
- Art. 21 – Mezzi finanziari
- Art. 22 – Patrimonio
- Art. 23 – Servizio di tesoreria

Titolo IV

PARTECIPAZIONE

- Art. 24 – Comunità del parco
- Art. 25 – Partecipazione di enti ed associazioni
- Art. 26 – Vigilanza

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 – Pubblicità degli atti
- Art. 28 – Controllo degli atti
- Art. 29 – Modifiche dello statuto
- Art. 30 – Richiamo alle leggi

Titolo I GENERALITÀ

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. In esecuzione della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 (Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi), successivamente modificata dalla legge regionale 26 settembre 1992, n.34, è costituito un Consorzio per la gestione del Parco, che viene denominato «Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi».
2. Il Consorzio è ente con personalità giuridica distinta da quella degli enti consorziati.

Art. 2 - Finalità e funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio ha lo scopo di gestire il parco naturale, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di sviluppo delle attività agricole, silvicole e zootecniche, e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.
2. Per decisione unanime degli enti consorziati, le finalità del Consorzio possono estendersi ad altri servizi di comune interesse.
3. In particolare il Consorzio persegue:
 - a) la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, delle foreste, delle formazioni geo paleontologiche, dei biotopi, dei valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici;
 - b) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, ed ai settori agro silvo zootecnico e turistico;
 - c) la promozione sociale, economica e culturale delle comunità residenti;
 - d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture esistenti;
 - e) la promozione di attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare;
 - f) la promozione di attività di educazione, di informazione e di ricreazione.

Art. 3 - Enti consorziati

1. Fanno parte del Consorzio: la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Provincia di Sondrio.

Art. 4 - Sede

1. Il Consorzio del Parco ha sede in Sondrio, presso l'amministrazione provinciale.
2. In casi particolari, opportunamente motivati, gli organi collegiali del Consorzio possono riunirsi, oltre che presso la sede del Consorzio stesso, anche presso la sede degli enti consorziati.

Art. 5 - Durata

1. La durata del Consorzio è fissata in venti anni.
2. Il Consorzio potrà essere sciolto anticipatamente ove venga meno l'obbligo imposto dalla vigente legislazione e lo richiedano almeno due enti consorziati.

Titolo II ORDINAMENTO

Art. 6 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Revisori Conti.

Art. 7 - Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone dei rispettivi presidenti o di un loro delegato.

2. La quota di partecipazione della Provincia al Consorzio è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni. Di conseguenza, ai singoli enti consorziati sono attribuiti i seguenti voti:

- Provincia di Sondrio 3 (tre) voti;
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno 2 (due) voti;
- Comunità Montana Valtellina di Sondrio 2 (due) voti;
- Comunità Montana Valtellina di Tirano 2 (due) voti.

Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio; compete in particolare alla stessa:

- a) l'elezione del Consiglio di amministrazione;
- b) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- c) la nomina del comitato tecnico scientifico;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo;
- e) l'approvazione del conto consuntivo;
- f) l'approvazione e la modifica della pianta organica;
- g) la contrazione di mutui;
- h) gli impegni di spesa pluriennali;
- i) l'adozione della proposta di piano territoriale e dei piani di gestione del Parco;
- j) la revoca del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

Art. 9 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 31 ottobre, per l'approvazione del bilancio di previsione e, entro il 30 giugno, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

2. L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria per iniziativa del Presidente del Parco o su richiesta, scritta e motivata dei rappresentanti di almeno due degli enti consorziati.

3. La riunione straordinaria dell'Assemblea può, inoltre, essere richiesta con atto formale del Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea è valida con la presenza dei rappresentanti degli enti titolari di almeno cinque voti.

5. Per le materie di cui al precedente articolo 8, comma 2., lettera a), i), j), l'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata di sei voti.

6. Le sedute, eccettuati i casi previsti dalla legge, sono pubbliche.

Art. 10 - Composizione e durata in carica del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, fuori del suo seno, con voto palese.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento a maggioranza assoluta dei componenti.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale o comunale.

4. Sei componenti sono scelti tra gli amministratori dei comuni interessati, con riguardo all'entità dei territori compresi nel parco nell'ambito di ciascuna comunità montana.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza.

6. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea con atto motivato assunto con la maggioranza qualificata di sei voti. L'Assemblea procede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, ferme le competenze dell'Assemblea di cui al precedente articolo 8, e secondo gli indirizzi di cui all'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede a quanto occorre per l'amministrazione del Consorzio e per il conseguimento delle sue finalità. Compete quindi al Consiglio di amministrazione del Consorzio l'assunzione dei principali atti di gestione in applicazione degli indirizzi forniti dall'Assemblea, ed in particolare:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) la nomina del direttore del Parco;
- c) l'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea;
- d) l'elaborazione della proposta del piano territoriale di coordinamento, dei piani di gestione, dei programmi attuativi annuali e dei regolamenti d'uso;
- e) la proposta all'Assemblea del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- f) l'assunzione del personale;
- g) la nomina di commissioni tecnico-consultive, il conferimento di incarichi professionali e la determinazione dei relativi compensi;
- h) ogni altro provvedimento di competenza del Consorzio e per il quale la legge o lo statuto non prevedano espressamente la competenza di altri organi.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente; le adunanze sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti.

2. La riunione del Consiglio può, inoltre, essere richiesta, per iscritto, da almeno tre componenti.

3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Presidente

1. Al Presidente del Consorzio competono:

- a) la rappresentanza legale dell'ente;
- b) la nomina di un Vicepresidente, che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento; la designazione è comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina;
- c) l'affidamento di speciali incarichi a uno o più consiglieri, per un tempo determinato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione;
- d) la presidenza e la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio;
- e) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- f) la stipula delle convenzioni e degli accordi deliberati dall'Assemblea;
- g) i rapporti con gli enti locali e le autorità statali e regionali;
- h) l'adozione, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, di provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza;
- i) tutti gli altri compiti demandatigli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti interni del Consorzio.

2. L'indennità del Presidente del Consorzio è determinata ai sensi della legge 27 dicembre 1985 n. 816 «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» e successive modificazioni.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui almeno uno, quale Presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominati dall'Assemblea del Consorzio su designazione, rispettivamente, due dell'Assemblea stessa ed uno della giunta regionale.

2. Essi durano in carica cinque anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Consorzio.

3. Il Collegio dei revisori collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 spetta un compenso come determinato dalla legge.

Art. 15 - Direttore

1. Sono compiti del direttore:

- a) la direzione del Consorzio;
- b) l'emanazione delle autorizzazioni, del nulla osta e dei pareri di competenza consortile;
- c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
- d) la definizione dei progetti di competenza del Consorzio;
- e) la sottoscrizione dei contratti;
- f) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
- g) le ulteriori funzioni previste dallo statuto o dei regolamenti interni del Consorzio.

2. Il direttore del Consorzio è assunto con incarico a termine di durata quinquennale, rinnovabile. L'incarico di direttore può essere anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette, previa convenzione tra gli enti gestori.

Art. 16 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dall'Assemblea consortile, esso svolge funzioni propositive e consultive.

2. Del comitato fa parte di diritto il Presidente del Consorzio, o un suo delegato, che lo convoca e lo presiede. Fanno, inoltre, parte del comitato: sei esperti in discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali, economiche, territoriali e turistiche. Partecipano a titolo consultivo il direttore del Parco e un rappresentante dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e del Corpo Forestale dello Stato.

3. Al comitato tecnico-scientifico compete, in particolare:

- a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
- b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
- c) coadiuvare il direttore nell'indirizzo di gestione del Parco;
- d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al Consiglio di amministrazione ed all'Assemblea, tutte le volte che ne è da questi richiesto.

4. Il comitato tecnico-scientifico rimane in carica cinque anni. Il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.

Art. 17 - Commissioni di studio

1. Il Consorzio può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal Consiglio di amministrazione.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Uffici e personale

1. Il Consorzio è dotato di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento organico.

2. Il Consorzio può inoltre avvalersi di personale comandato o distaccato presso i propri uffici dalla Regione, dalla Provincia, dalle Comunità Montane o da altri enti pubblici locali.

Art. 19 - Segretario

1. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte da uno dei segretari degli enti consorziati, o da altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
2. Le funzioni del segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal direttore o da un funzionario amministrativo delegato dal direttore.

Art. 20 - Decentramento e coordinamento con gli uffici degli enti consorziati

1. Per il decentramento dei servizi generali del Parco, il Consorzio istituisce e organizza uffici periferici presso le comunità montane, avvalendosi degli uffici di queste ultime, previa intesa con le stesse.
2. Il Consorzio può inoltre avvalersi, mediante specifiche intese, degli uffici degli enti consorziati per l'esercizio di funzioni amministrative, nonché, eventualmente, per le progettazioni esecutive e per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del Parco.

Art. 21 - Mezzi finanziari

1. Le spese di funzionamento del Consorzio, per quanto riguarda l'esercizio di funzioni ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla Regione, sono a carico della Regione stessa, ai sensi dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 69 dello statuto regionale (legge 22 maggio 1971, n. 339).
2. Il Consorzio, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, utilizza i seguenti mezzi finanziari:
 - a) contributi ordinari e straordinari degli enti consorziati;
 - b) finanziamenti ordinari e straordinari della regione dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
 - c) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
 - d) proventi derivati dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia disponibilità, e dalla fornitura di servizi;
 - e) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di libertà.

Art. 22 - Patrimonio

1. Il Consorzio può costituire un proprio patrimonio.

Art. 23 - Servizio di tesoreria

1. Il Consorzio ha proprio servizio di tesoreria, disciplinato da apposito regolamento.

Titolo

IV PARTECIPAZIONE

Art. 24 - Comunità del parco

1. Per garantire la partecipazione dei comuni nei cui territori sono comprese le aree del parco, il Consorzio costituisce un comitato consultivo, denominato «Comunità del parco», composto dai sindaci dei comuni stessi, o loro delegati.
2. La comunità del Parco ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del Consorzio, in particolare il suo parere è obbligatorio:
 - a) regolamenti del Parco;
 - b) sul piano territoriale di coordinamento, sul piano di gestione e sui piani attuativi di settore;
 - c) su altre questioni, a richiesta del Consiglio di amministrazione;
 - d) sugli strumenti di pianificazione economico-finanziaria.
3. La comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente ed è convocata dal proprio Presidente almeno una volta all'anno.

Art. 25 - Partecipazione di enti ed associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, il Consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. I rappresentanti delle associazioni culturali, ambientaliste - di cui almeno tre tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - naturaliste, sportive, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché i rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed, in particolare, di quelle agricole e turistiche, vengono consultate almeno una volta all'anno.

3. La consultazione dei rappresentanti delle associazioni e delle categorie economiche suddette, può anche avvenire attraverso la partecipazione, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'Assemblea del Consorzio, previo invito del Presidente del Consorzio stesso.

4. Il Consorzio istituisce un comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione e la programmazione economico-finanziaria del Parco.

5. L'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle rispettive competenze, possono stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma 2. per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco, con particolare riferimento alla gestione di aree naturali, di aree ricreative e di centri culturali, nonché alle attività di informazione ed educazione ambientale.

Art. 26 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla legge 15 settembre 1989, n. 57, è esercitata, in via primaria, dal Consorzio del Parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.

2. Per l'attività di vigilanza il Consorzio si avvale, inoltre, previa opportune intese, di personale della Provincia, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.

3. In particolare, in parziale deroga alle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica», il Consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria affidato alle comunità montane nel territorio di rispettiva competenza.

4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, e da tutti i soggetti che concorrono alla vigilanza, il Consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. L'affissione all'albo pretorio del Consorzio fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

Art. 28 - Controllo degli atti

1. Gli atti del Consorzio sono sottoposti al controllo secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 29 - Modifiche dello statuto

1. Le modificazioni e revisioni del presente statuto sono adottate dall'Assemblea consortile, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

2. Le modifiche relative a elementi essenziali dello statuto, sono approvate dall'Assemblea consortile, previa adozione da parte dell'organo assembleare di tutti gli enti consorziati;

3. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, a cura dell'ente gestore, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 30 - Richiamo alle leggi

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento del Consorzio, le norme di legge sugli enti locali.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: *PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DI MODIFICA DELLO STATUTO CONSORTILE*

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto

il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la *REGOLARITA' TECNICA* esprime *PARERE FAVOREVOLE*

il responsabile

f.to Claudio La Ragione

deliberazione n. ____ 16 _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to WALTER RASCHETTI

IL DIRETTORE

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi dal giorno **23-03-2010** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 23-03-2010

L'INCARICATO
(f.to *Miranda Donghi*)

IL DIRETTORE
(f.to *Claudio La Ragione*)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
(CLAUDIO LA RAGIONE)